



- ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
- **AVVIO DELL'ATTIVITA'**

DEFINIZIONE

Per assunzione di partecipazioni si intende l'attività di acquisizione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese.

L'assunzione di partecipazione realizza una situazione di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo dell'attività del partecipante. In ogni caso si ha attività di assunzione di partecipazioni quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. L'operatività non nei confronti del pubblico si configura per l'attività di assunzione di partecipazioni esercitata esclusivamente nei confronti delle imprese del gruppo di appartenenza¹.

COSA SERVE	A CHI RIVOLGERSI	NORMATIVA
Attività libera		 Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), art. 113 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 febbraio 2009, n. 29 Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, art.10 Decreto Legislativo 14 dicembre 2010, n. 218

AVVERTENZE

A decorrere dal 19/09/2010, data di entrata in vigore del Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, ai sensi dell'art. 10, comma 7 del citato decreto è soppresso l'elenco previsto dall'art. 113 del Testo Unico Bancario (Elenco dei soggetti non operanti nei confronti del pubblico) tenuto dalla Banca d'Italia e sono cancellati i soggetti ivi iscritti.

¹ Ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 febbraio 2009, n. 29 per "gruppo di appartenenza" si intendono le società controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. nonché controllate dalla stessa controllante